

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

**Esecuzione immobiliare
- "Riunione" di processi
esecutivi - Estinzione ex
art. 624, comma 3, c.p.c.**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Pres. Sezione - Ud. 14/10/2021 PU
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - Cron. 40847
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - R.G.N. 12989/2019
- Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12989/2019 R.G.

proposto da:

FRANCESCO F GIULIA I appresentati e
 difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliati in Roma,
 presso lo studio dell'avv. I

- ricorrenti -

contro

ADELE IICHELE D e
 TOMMASO D appresentati e difesi dall'avv.)
 ed elettivamente domiciliati in Roma,)
 presso lo studio dell'avv. I

- controricorrenti -

[Handwritten marks]

2369

avverso la sentenza n. 676 della CORTE D'APPELLO DI POTENZA, depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni motivate scritte (ex art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020) del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAURO VITIELLO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;

lette le memorie presentate dalle parti.

FATTI DI CAUSA

Innanzi al Tribunale di Matera pendevano due procedure esecutive, l'una (n. 97/2001) promossa da Banca Popolare del Materano S.p.A. nei confronti di Ottavio e Gaetano ed avente ad oggetto immobili in comproprietà tra gli esecutati, l'altra (n. 48/2007), promossa da Adele Michele I e Tommaso nei confronti del solo Ottavio ed avente ad oggetto immobili di proprietà esclusiva di quest'ultimo e quote di immobili in contitolarità con Gaetano (una delle quali già aggredita nella precedente espropriazione).

Nelle procedure, già "riunite" in unico processo, gli eredi dell'esecutato Gaetano presentavano istanza affinché il giudice disponesse la divisione dei cespiti comuni, avendo gli stessi già soddisfatto i creditori del loro dante causa, il quale, dunque, non era più da considerare assoggettato all'espropriazione forzata.

Ciononostante, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16/12/2013, disponeva la vendita di tutti i cespiti staggiti; avverso tale provvedimento gli eredi di Gaetano proponevano opposizione a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; con ordinanza del 6/5/2014, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione «limitatamente ai beni in

comproprietà tra i due debitori» e fissava termine per introdurre il giudizio di merito.

Avverso il suddetto provvedimento non era proposto reclamo e, spirati i termini per l'avvio della fase di merito, gli opposenti avanzavano istanza di estinzione del pignoramento ex art. 624, comma 3, cod. proc. civ.

Con ordinanza del 6/5/2015 il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di estinzione del processo e disponeva il giudizio divisorio degli immobili indivisi ai sensi dell'art. 600 cod. proc. civ.

Avanzavano reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. Giulia, Francesco Rocco, Angela e Giuseppe I (eredi di Gaetano i quali chiedevano l'estinzione del processo esecutivo – formato dalle procedure nn. 97/2001 e 48/2007 – e la cancellazione dei pignoramenti trascritti il 26/9/2001 il 2/5/2007 relativamente a tutti gli immobili di proprietà comune degli originari debitori.

Con sentenza del 18-20/11/2015, il Tribunale di Matera accoglieva il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva limitatamente alla quota dei beni in titolarità dei reclamanti (gli eredi di Gaetano e in comproprietà con Ottavio

Proponevano appello Giulia, Francesco Rocco, Angela e Giuseppe chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione parziale del processo e pronunciata la cancellazione del pignoramento con riguardo a tutti i beni di cui Gaetano e Ottavio erano comproprietari e non soltanto nel limite delle quote appartenenti agli eredi di Gaetano

La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza n. 676 del 18/10/2018, dopo aver respinto varie eccezioni preliminari, rigettava l'appello principale dei predetti e quello incidentale di Adele a Michele C e Tommaso mentre

dichiarava inammissibile quello di Ottavio per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale A) riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 624, comma 3, cod. proc. civ. nella sua formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 69 del 2009, e, di conseguenza, l'applicabilità della norma soggetta all'istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione (anziché d'ufficio), B) affermava che nel processo esecutivo iscritto al n. 48/2007 Gaetano «non ha mai assunto la veste giuridica di debitore esecutato ed il pignoramento immobiliare ha avuto ad oggetto i diritti di proprietà esclusiva vantati da Ottavio su immobili e terreni ... [e che] a norma dell'art. 599 co. 2 c.p.c. a Gaetano competenza soltanto l'avviso del pignoramento eseguito sui diritti di comproprietà vantati da Ottavio», C) rilevava, dunque, che gli aventi causa non avevano mai avuto legittimazione ad avanzare istanze od opposizioni nella procedura n. 48/2007 (nella quale il loro dante causa non rivestiva il ruolo di esecutato) e che, pertanto, l'effetto estintivo ex art. 624, comma 3, cod. proc. civ. (nella sua originaria formulazione) non poteva che riguardare il pignoramento da cui era scaturita la procedura n. 97/2001.

Avverso tale decisione Giulia e Francesco hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso Adele, Michele e Tommaso.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'udienza pubblica del 14 ottobre 2021; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente prorogato dall'art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021, convertito dalla Legge n. 126 del 2021 - senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non

avendo nessuno degli interessati avanzato richiesta di discussione orale.

Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni motivate scritte, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso; le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, i ricorrenti deducono (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 624, comma 3, e 630 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto che il meccanismo estintivo della procedura esecutiva riguardasse soltanto le quote aggredite col pignoramento del 2001 nei confronti di Gaetano , anziché la totalità dei beni, assoggettati alle procedure riunite nn. 97/2001 e 48/2007, di cui il Gaetano era contitolare; in particolare, affermano i ricorrenti che la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione aveva riguardato tutti i beni in comproprietà tra i due debitori e che, stante l'effetto anticipatorio sancito dall'art. 624 cod. proc. civ., l'estinzione doveva concernere esattamente quei cespiti, indipendentemente dal ruolo processuale concretamente assunto dal loro titolare.

Con la seconda censura (anch'essa formulata con richiamo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.), si sostiene la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione del principio di apparenza di cui all'art. 624 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello ritenuto di applicare il predetto principio limitando la declaratoria di estinzione ai beni in contitolarità, ma nei limiti della quota di proprietà degli eredi; infatti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale (il ricorso contiene un esplicito riferimento a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7364 del 13/4/2015), l'eventuale erroneità dell'ordinanza di sospensione non rileva in mancanza di sua impugnazione o di coltivazione del giudizio

di merito e si determina, invece, la stabilizzazione del provvedimento e l'estinzione del processo esecutivo sul suo oggetto.

I motivi – che, sotto diversi profili, mirano ad affermare che l'estinzione ex art. 624, comma 3, cod. proc. civ. doveva riguardare tutti i «beni in comproprietà tra i due debitori», inclusi quelli colpiti dal pignoramento del 2007 contro il solo Ottavio – possono essere trattati congiuntamente e, per le ragioni di seguito esposte, sono infondati.

2. *In primis*, tuttavia, occorre correggere la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Potenza nella parte in cui si è statuito che alla fattispecie in esame deve applicarsi l'art. 624 cod. proc. civ. nella sua formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 49, comma 3, della Legge 18 giugno 2009, n. 69; secondo la Corte di merito, l'art. 58, comma 1, della menzionata Legge n. 69 del 2009, laddove prevede che «le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore», va riferito anche al processo esecutivo in quanto è esso stesso da includere nel *genus* dei «giudizi».

Si deve al contrario affermare che nelle procedure esecutive già pendenti alla data del 4 luglio 2009 si applica l'art. 624, comma 3, cod. proc. civ. nella sua novellata formulazione, perché la succitata disposizione transitoria ha chiaramente distinto i «giudizi» dai «procedimenti», come si evince anche dall'art. 58, comma 3, Legge n. 69 del 2009, riguardante l'art. 155 cod. proc. civ. e, cioè, una norma introdotta nella parte generale del codice di rito e applicabile a tutti i «procedimenti», tanto di cognizione quanto di esecuzione: l'applicabilità delle norme della novella legislativa ai soli «giudizi» instaurati dopo la data del 4 luglio 2009 concerne esclusivamente i processi di cognizione, posto che il vocabolo impiegato dal legislatore

– che ha chiaramente e scientemente differenziato il termine usato nei commi 1 e 2 rispetto alla parola impiegata nel comma 3 dell’art. 58 – mal si attaglia al processo esecutivo nel quale non si esplica, infatti, alcun giudizio (nel suo significato etimologico derivante da *ius dicere*), ma si attua, nell’alveo della tutela giurisdizionale esecutiva, il comando contenuto nel titolo.

A ben vedere, dunque, l’art. 58 della Legge n. 69 del 2009 non riguarda il processo di esecuzione (se non per la specifica applicabilità, a norma del comma 3, del riformato art. 155 cod. proc. civ. nelle procedure già pendenti) e, pertanto, in tutti i «procedimenti» esecutivi, nuovi o già intrapresi, si devono applicare le disposizioni della novella legislativa secondo il principio *tempus regit actum*, regola cardine della disciplina processuale.

3. La doverosa correzione della motivazione incide comunque in maniera limitata sulla decisione delle censure mosse dai ricorrenti, perché sia il meccanismo anticipatorio insito nell’art. 624, comma 3, cod. proc. civ., sia l’applicazione del principio di apparenza di cui alla sentenza di questa Corte n. 7364 del 13/4/2015 sono erroneamente invocati nella fattispecie in esame.

Nel processo esecutivo non esiste una «riunione» in senso tecnico, come quella disciplinata dagli artt. 273 e 274 cod. proc. civ.: nel diritto dell’esecuzione forzata si parla di “riunione” – in gergo e con dizione impropria, essendo più corretto riferirsi allo svolgimento di plurime procedure in un unico processo – nell’ipotesi prevista dall’art. 561 cod. proc. civ. (alla quale sono analoghe le fattispecie disciplinate dagli artt. 524 e 550 cod. proc. civ.) e, cioè, quando «il conservatore dei registri immobiliari ... nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento», circostanza dalla quale deriva la formazione di un unico fascicolo da parte del cancelliere: l’effetto processuale derivante dall’art. 561 cod. proc. civ.

è lo svolgimento dell'esecuzione forzata in unico processo e, dunque l'istituzione di un solo e unitario rapporto processuale (sul tema Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11695 del 27/10/1992, Rv. 479168-01) e per questo è richiamato (abituamente, anche se inappropriatamente) il termine "riunione".

Presupposto applicativo della succitata norma, tuttavia, è la coincidenza dei beni colpiti da distinti pignoramenti, il che si verifica quando in momenti diversi vengono assoggettati ad espropriazione i diritti reali vantati dallo stesso esecutato sul cespite colpito; lo si desume dal fatto che la segnalazione della coincidenza proviene dal conservatore dei registri immobiliari, il quale svolge un controllo, finalizzato alla trascrizione, su base personale (e, dunque, in relazione al nominativo della persona contro cui è presa la formalità) e solo in via secondaria su base oggettiva (sulla scorta, cioè, dell'individuazione della *res* staggita).

Non rientra nella portata applicativa della disposizione, invece, il caso in cui diversi diritti, facenti capo a soggetti diversi, pur se riguardanti il medesimo bene, siano aggrediti con diversi atti di pignoramento, il che si verifica, ad esempio, quando sono colpiti un diritto reale minore e la nuda proprietà oppure diverse quote di comproprietà di uno stesso cespite appartenenti a diversi esecutati.

In quest'ultimo caso non viene in rilievo la menzionata norma del codice di rito, ma – secondo una prassi giudiziaria da reputarsi conforme ai principî di efficienza, efficacia e rapidità che dominano il processo esecutivo (in quanto corollari del principio di effettività della tutela giurisdizionale esecutiva) – si procede ad una "riunione" in senso atecnico: le procedure, pur rimanendo formalmente distinte, vengono trattate congiuntamente al fine di liquidare il cespite con un'unica vendita e, dunque, in maniera più proficua e vantaggiosa per le parti.

Dalla trattazione congiunta non deriva, tuttavia, la medesima unitarietà del rapporto processuale riconosciuta quale effetto dell'art. 561 cod. proc. civ., sicché le vicende di una singola procedura non si ripercuotono necessariamente sull'altra.

Orbene, nella fattispecie in esame, la coincidenza ex art. 561 cod. proc. civ. riguardava il solo bene censito al foglio 16, mappale 5, pignorato in danno di Ottavio sia nella procedura n. 97/2001, sia nella procedura n. 48/2007, mentre nessuna coincidenza può concernere la posizione di Gaetano (dante causa degli odierni ricorrenti), atteso che lo stesso non è stato colpito dal secondo pignoramento (nel 2007).

Quanto esposto è già sufficiente a dimostrare che l'effetto estintivo del pignoramento in danno di Gaetano non può estendersi alla procedura promossa nei confronti di Ottavio poiché, pur riguardando quest'ultima degli immobili in comproprietà, difetta il presupposto applicativo dell'art. 561 cod. proc. civ. e, cioè, l'assoggettamento a espropriazione dei medesimi diritti già colpiti da un precedente pignoramento.

Si osserva, inoltre, che l'effetto estintivo va necessariamente collegato all'istanza di sospensione degli opposenti (accolta) e, poiché solo gli eredi di Gaetano avevano proposto opposizione, si deve conseguentemente e logicamente concludere che l'estinzione non potesse che riguardare i beni rispetto ai quali era stata avanzata l'opposizione e, cioè, i diritti reali vantati dal dante causa degli opposenti sulle quote di comproprietà aggredite nella procedura n. 97/2001. Anche sotto tale profilo non sarebbe logicamente ipotizzabile l'estinzione, quale effetto dell'art. 624, comma 3, cod. proc. civ., della procedura iniziata nel 2007, alla quale gli odierni ricorrenti non avevano né interesse, né legittimazione ad opporsi.

Improprio è, infine, il richiamo al precedente giurisprudenziale, costituito dalla sentenza n. 7364 del 13/4/2015 di questa stessa Sezione: in quel caso, il giudice aveva (erroneamente) disposto la sospensione dell'esecuzione contro l'esecutato e da quel provvedimento, in assenza di impugnazione dell'ordinanza sospensiva e di avvio del giudizio di merito, era scaturita la conseguente estinzione della medesima procedura sospesa; nella fattispecie in esame, invece, con la tesi esposta i ricorrenti vorrebbero far discendere dalla stabilizzazione del provvedimento di sospensione parziale della procedura n. 97/2001 un effetto esiziale sulla procedura n. 48/2007, anche se tale procedura – promossa contro il solo Ottavio – è da considerarsi autonoma e distinta, pur se trattata congiuntamente.

4. Col terzo motivo, si sostiene (con richiamo all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite pur in mancanza di una loro soccombenza, reale o virtuale, posto che le avversarie eccezioni e impugnazioni erano state respinte.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte statuito che «in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (*ex multis*, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925-01).

Muovendo da tale premessa, si osserva che l'impugnazione della sentenza di primo grado svolta dagli odierni ricorrenti è stata rigettata e tanto basta a dimostrare che gli stessi non sono la parte totalmente vittoriosa. Inoltre, dal complesso della pronuncia emerge con evidenza la loro soccombenza, essendo stata integralmente confermata la

pronuncia attinta dall'appello, circostanza non scalfita dal rigetto dell'appello incidentale (che avrebbe casomai giustificato l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito – non sindacabile in sede di legittimità – di compensare le spese), né dal fatto che siano state respinte le eccezioni preliminari/pregiudiziali degli appellati.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

6. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso,

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 14 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore

(*Giovanni Fanticini*)



Il Presidente

(*Roberta Vivaldi*)

11

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 DIC 2021



UFFICIO CANCELLERIA ESPERTO

Margherita Cecchiopinti

Maria Cristina